



FEDERCALCIO SERVIZI S.r.l.

Rev.: 03  
Data: 28/05/2020

## Protocollo aziendale di sicurezza anti-contagio Covid-19

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Datore di Lavoro</b>              | <b>F.to Cosimo Sibia</b>           |
| <b>Delegato del Datore di Lavoro</b> | <b>F.to Mauro Grimaldi</b>         |
| <b>RSPP</b>                          | <b>F.to Arch. Monica Muratori</b>  |
| <b>Medico responsabile</b>           | <b>F.to Dott. Carlo Tranquilli</b> |

## INDICE

|  |    |
|--|----|
| PREMESSA.....  | 3  |
| RIFERIMENTI NORMATIVI.....                                       | 4  |
| OBIETTIVO .....  | 4  |
| INFORMAZIONE.....  | 4  |
| MODALITA' DI ACCESSO SUL LUOGO DI LAVORO .....                   | 7  |
| MODALITA' DI COMPORTAMENTO SUL LUOGO DI LAVORO .....             | 8  |
| GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI .....                   | 10 |
| GESTIONE SPAZI COMUNI.....                                       | 10 |
| SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE ..... | 10 |
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE .....                                   | 11 |
| MODALITÀ DI ACCESSO DI FORNITORI ESTERNI E VISITATORI.....       | 13 |
| PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI AZIENDALI .....                   | 14 |
| PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI.....                             | 15 |
| DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE .....                      | 16 |
| GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA.....              | 16 |
| SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS .....               | 17 |
| VERIFICA, AGGIORNAMENTO E SORVEGLIANZA DEL PROTOCOLLO .....      | 19 |
| ALLEGATO 4 DPCM 26 APRILE 2020.....                              | 20 |

## PREMESSA

L'azienda Federcalcio Servizi Srl, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro, disciplinando con il presente piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai propri dipendenti e dal personale anche esterno che entra in contatto con l'Azienda.

- Il presente protocollo costituisce attuazione di quello nazionale sottoscritto da ultimo nella versione aggiornata del 24 aprile 2020 tra le organizzazioni datoriali e le Parti sociali;
- Preso atto che il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo;
- Condivisi i principi del Protocollo nazionale;
- Preso atto dei contenuti della Nota Ispettorato del Lavoro (INL) n.149 del 20 aprile 2020 (seguito della nota prot. 131 del 10.04.2020), conseguente alla circolare del Ministero dell'Interno del 14 aprile 2020;
- Considerate le differenti opzioni previste dalla legge e dal Protocollo nazionale per far fronte alla diffusione del COVID-19;
- Valutata la necessità di adottare un Protocollo aziendale che, nel rispetto dei principi di quello nazionale, li adatti alla specificità aziendale;
- Considerato la necessità di un approccio integrato e partecipato alla valutazione e gestione del rischio connesso all'attuale emergenza pandemica, il quadro degli obblighi legislativi in materia derivanti dall'applicazione delle norme prevenzionistiche del D.lgs. n.81/08 e dei più generali doveri del datore di lavoro ex art.2087 c.c.;
- Considerato che, secondo il Protocollo nazionale, le misure previste nello stesso possono essere integrate da altre equivalenti o più incisive secondo la peculiarità della propria organizzazione;
- Tenuto conto degli esiti positivi della previa consultazione sui contenuti del presente Regolamento del RSPP, del Medico Competente e del RLS avvenuta nella riunione del 27/05/2020, svolta con l'Organismo di Vigilanza dell'Azienda;
- Ricordato che, a valle della elaborazione del presente protocollo, saranno monitorate le misure adottate e le implementazioni per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo e che il presente documento è inoltre allegato – formandone parte integrante - al DVR - Documento della Valutazione dei Rischi agli atti della Federcalcio Servizi Srl - aggiornato dal SPP con apposita Integrazione del Rischio Biologico – COVID.19 redatta in data 29/04/2020,

ciò premesso

## **FEDERCALCIO SERVIZI SRL**

assume il presente **Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro**, quale attuazione del Protocollo nazionale adottato il 24 aprile 2020 tra le parti sociali alla presenza del Governo e delle prescrizioni Legislative e delle indicazioni dell'Autorità Sanitaria.

## RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020
- DPCM 11 marzo 2020
- Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6
- DPCM 10 aprile 2020
- DPCM 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24 aprile 2020
- DPCM 17 maggio 2020
- Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33.

L'elenco aggiornato della normativa nazionale e regionale al quale si rinvia è consultabile al seguente link: <http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp> .

L'Azienda adeguerà i contenuti del Protocollo e le misure preventive adottate sulla base dell'evoluzione della normativa emergenziale che venisse successivamente emanata dalle competenti Autorità.

## OBIETTIVO

L'azienda Federcalcio Servizi Srl (d'ora in poi Federcalcio) deve rimanere un luogo sicuro all'interno del quale contesto al personale e ai terzi sono garantite le migliori condizioni di sicurezza, salute e di protezione dal rischio di contagio da virus covid-19. Per mantenere questa condizione, i comportamenti del personale e dei terzi devono uniformarsi con consapevolezza, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del presente Protocollo.

Obiettivo del presente piano è far rimanere quindi l'azienda Federcalcio Servizi Srl un luogo sicuro in cui i lavoratori possano svolgere le attività lavorative. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19.

Il Datore di Lavoro, con il supporto del RSPP, raccogliere nel presente Protocollo alcune indicazioni operative e le misure tecnico-organizzative da attuare per la salvaguardia della salute dei lavoratori e dei terzi con l'obiettivo di informare tutti i soggetti interessati e che entrano in contatto con le attività svolte dall'Azienda.

A tale proposito e a completamento delle indicazioni in premessa, lo stesso RSPP adotta i criteri di mitigazione del Rischio Biologico – COVID-19 anche nelle procedure di coordinamento e cooperazione verso le società che gestiscono servizi in appalto per conto di Federcalcio, mediante l'aggiornamento e l'integrazione del DUVRI – Documento Unico della Valutazione dei Rischi da Interferenza.

## INFORMAZIONE

L'informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per questo motivo Federcalcio Servizi Srl si impegna a portare a conoscenza dei propri dipendenti e dei terzi (clienti, fornitori ecc.), attraverso apposite note scritte, tutte le informazioni necessarie alla tutela della salute e della sicurezza delle persone presenti in azienda.

La prevenzione sul Nuovo Coronavirus passa attraverso l'informazione e la formazione dei lavoratori sulle procedure aziendali adottate per prevenire il rischio, sui comportamenti da adottare, sulle Ordinanze e

Circolari del Ministero della Salute e delle Regioni, nonché sulle modalità di gestione di eventuali contagi e sui numeri informativi per le segnalazioni.

L'informativa avrà adeguati contenuti e la seguente articolazione:

a) Informazione preventiva

Oggetto delle informazioni fornite dall'Azienda a tutto il personale e i terzi sono le indicazioni fornite dalle Autorità. Tra queste:

- ✓ restare a casa in caso di sintomi e contattare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- ✓ restare a casa se si sono avuti contatti stretti\* con persone con sospetto o con tampone positivo a Covid-19 e contattare i numeri di riferimento regionali o il 1500;
- ✓ contattare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria nei casi previsti dalle Autorità sanitarie;<sup>1</sup>
- ✓ impegno ad osservare le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro e a segnalare eventuali sintomi influenzali.

L'azienda informa preventivamente tutti i lavoratori e chiunque entri all'interno dei locali aziendali circa le disposizioni di sicurezza, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant e infografiche informative.

I lavoratori potranno visionare il decalogo dei comportamenti da seguire e la procedura per il corretto lavaggio delle mani anche accendendo ai seguenti link del Ministero della Salute.

<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioOpuscoliNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=443>

<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioOpuscoliNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=340>.

Il Ministero della Salute ha messo a disposizione una serie di materiali per la comunicazione dei principali aspetti di prevenzione del nuovo Coronavirus scaricabili dal seguente link e di immediato utilizzo per l'informazione aziendale a mezzo e-mail, social network e WhatsApp:

<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioMaterialiNuovoCoronavirus>

L'azienda porterà a conoscenza le indicazioni del presente Protocollo, anche attraverso strumenti informatici, a tutti coloro che (dipendenti, clienti, fornitori, etc) si accingono, a fare ingresso in azienda occasionalmente o sistematicamente.

L'azienda fornisce inoltre un'informazione adeguata alle mansioni svolte dalle diverse funzioni aziendali, con particolare riferimento al complesso delle singole misure adottate cui il personale deve attenersi in

---

<sup>1</sup> \*Per la nozione di contatto stretto ad alto rischio di esposizione (definizione integrata secondo le indicazioni internazionali – Ministero della salute - Circolare n. 6360 del 27/2/2020) • una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; • una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano); • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti; 4 • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri; • un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei; • una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo). • Sono da considerarsi rilevanti a fine epidemiologico i contatti avvenuti entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza della malattia nel caso in esame

particolare sul corretto utilizzo dei DPI forniti e per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

#### **b) Informazione all'entrata**

In ottemperanza alle Istruzioni del Medico Competente, si ribadisce che l'ingresso in azienda è precluso a tutte le persone (dipendenti e terzi) che nei quattordici giorni (14) precedenti all'entrata in azienda abbiano avuto contatti con soggetti positivi confermati per malattia COVID-19 o provenienti da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS (per questi casi si fa riferimento al Decreto-legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h e i).

Nessuno potrà entrare nei locali aziendali se non dopo aver ricevuto la specifica nota informativa.

Con l'ingresso in azienda si attesta, per fatti concludenti, di aver compreso il contenuto dell'informativa comportamentale tesa ad evitare il contagio Covid 19, si manifesta adesione alle regole ivi contenute e si assume l'impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute.

All'entrata vengono affissi e/o consegnati *depliant*s contenenti le comunicazioni necessarie per regolamentare l'accesso in Azienda.

In particolare, le informazioni che sono fornite a chi intenda/debba accedere all'interno della sede aziendale riguarderanno:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.);
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente la presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti all'interno della sede aziendale.

#### **c) Informazione ai terzi**

Federalcalcio darà adeguata informazione ai terzi, anche dei contenuti del presente Protocollo aziendale per quanto di interesse. Tale informazione avverrà con una nota informativa. Laddove possibile ne anticiperà il contenuto rispetto all'arrivo presso la sede dell'Azienda.

Con l'ingresso in azienda si attesta, per fatti concludenti, di averne compreso il contenuto, si manifesta adesione alle regole ivi contenute e si assume l'impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute.

#### **d) Informazione in azienda**

Federalcalcio colloca, nei luoghi maggiormente frequentati, ed in ogni reparto locale/ambiente di uso aziendale, *depliant*s informativi che ricordino comportamenti, cautele, condotte in linea con il principio del distanziamento interpersonale.

## MODALITA' DI ACCESSO SUL LUOGO DI LAVORO

In ottemperanza alle Istruzioni del Medico Competente si ribadisce che l'ingresso in azienda è precluso a tutte le persone (dipendenti e terzi) che nei quattordici giorni (14) precedenti all'entrata in azienda abbiano avuto contatti con soggetti positivi confermati per malattia Covid-19 o provenienti da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS (per questi casi si fa riferimento al Decreto-legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h e i).

Inoltre, l'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione dovrà essere preceduto da preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l'avvenuta negativizzazione dell'esame molecolare (tamponi) secondo le modalità previste rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione Territoriale di competenza.

La temperatura corporea  $\geq 37,5^\circ$  è condizione sufficiente per impedire l'accesso al luogo di lavoro, tuttavia la mancanza di rialzo termico non è sufficiente per escludere l'infezione in atto.

Potrà essere disposto il controllo della temperatura corporea alle persone in entrata ad opera del personale addetto, per mezzo di un termometro dispositivo a raggi infrarossi a lettura frontale senza contatto.

Durante la rilevazione l'operatore dovrà indossare mascherina chirurgica, guanti ed occhiali di sicurezza cercando di mantenere la massima distanza possibile con il braccio in estensione (solitamente 50 cm). Il termometro utilizzato andrà pulito accuratamente ad ogni utilizzo con soluzione alcolica.

Fermo restando che la rilevazione della temperatura corporea non comporterà la registrazione del dato acquisito, nel rispetto della vigente normativa privacy e delle indicazioni fornite dal Garante Privacy<sup>2</sup>.

L'accesso al luogo di lavoro è disciplinato prevedendo l'accesso in maniera ordinata, con un distanziamento di almeno un metro e uso di mascherine chirurgiche messe a disposizione dell'Azienda, evitando in ogni caso qualsiasi assembramento, anche nell'area di parcheggio interno alla sede all'interno della quale non sarà consentito sostare.

Non è consentito inoltre sostare negli spazi adiacenti ai varchi di accesso alla sede (tornelli) e nell'area esterna di parcheggio.

---

<sup>2</sup> “1. La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunicati all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi. 2. Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi”.

## MODALITA' DI COMPORTAMENTO SUL LUOGO DI LAVORO

Il Personale è invitato a mantenere alta l'attenzione riguardo l'applicazione delle misure generali di contenimento ed a rispettare le disposizioni contenute nel presente protocollo.

Durante lo svolgimento dell'attività lavorativa in sede, sarà messa a disposizione di tutto il personale una mascherina chirurgica facciale monouso, da utilizzare secondo le indicazioni delle Autorità sanitarie.

Si ricorda che è obbligatorio indossare la mascherina in tutti gli spazi comuni della sede (ingresso, atri, scale, corridoi etc...), nei servizi igienici e, in generale, quando ci si alza dalla propria postazione di lavoro. Il dipendente potrà togliere la mascherina quando opererà isolatamente all'interno della propria postazione.

Il personale adibito allo svolgimento di particolari servizi o mansioni (es. movimentazione materiale, vigilanza, copie) potrà utilizzare, in alternativa, anche altri dispositivi di protezione (FFp2), secondo le indicazioni fornite dal Medico Competente.

La presenza sul posto di lavoro dovrà svolgersi nel rispetto delle misure di distanziamento fisico conservando la distanza interpersonale superiore a un metro in luoghi aperti, non meno di due metri al chiuso.

Le modalità di accesso e permanenza nei luoghi di lavoro aziendali devono rispettare il generale principio del divieto di assembramento e l'obbligo del distanziamento interpersonale.

Sugli impianti di condizionamento è periodicamente effettuata regolare manutenzione e sanificazione e sarà disattivata la funzione di ricircolo prevedendo il funzionamento funzionare, con continuità, in ventilazione.

Le stanze destinate ai singoli dipendenti con più postazioni lavorative saranno utilizzate da un solo lavoratore per volta, secondo un calendario di turnazione/rotazione.

In caso di necessità e adeguata dimensione delle stanze, ove si renda comunque necessaria la permanenza temporanea e contemporanea di più lavoratori nello stesso ambiente di lavoro, è obbligatorio l'uso di DPI (mascherine ad uso chirurgico) e il rigoroso distanziamento di almeno due metri a seconda del numero delle persone presenti. In ogni caso i locali dovranno essere continuamente e sufficientemente areati, anche mantenendo le finestre aperte per facilitare i ricambi di aria.

Occorre, comunque, di regola evitare le riunioni che comportino la presenza di più persone preferendo sempre riunioni in collegamento telematico e videoconferenza. In caso di concreta non praticabilità di tale soluzione, dovrà essere ridotta al minimo la durata e, comunque, in nessun caso potrà essere derogato il rispetto della distanza minima di sicurezza, la pulizia adeguata degli spazi e della strumentazione a disposizione e la garanzia di un'adeguata areazione degli spazi.

Per l'accesso ai diversi piani è consigliato l'utilizzo delle scale. L'uso degli ascensori è limitato solo in caso di necessità e comunque non è consentito l'uso per più di una persona alla volta. Nell'attesa di prendere gli ascensori il personale dipendente è in ogni caso tenuto a indossare la mascherina, a rispettare la distanza di sicurezza interpersonale e ad evitare assembramenti.

Per tutte le attività che rendessero necessaria la manipolazione di documenti o pacchi provenienti dall'esterno, particolarmente se contenuti in involucri di plastica, cartone o metallo, è obbligatorio l'utilizzo di DPI (mascherine chirurgiche e guanti monouso) e soluzioni detergenti e disinfettanti a completamento dell'attività.



Per il perdurare dello stato di emergenza da COVID-19 è interdetto il recapito di pacchi personali presso la sede della Società ad esclusione di eventuali consegne dei pasti.

Qualora nel corso dell'attività lavorativa il lavoratore abbia contatti con visitatori/ospiti e/o debba manipolare documenti o merci provenienti dall'esterno dovrà essere fornito di DPI (mascherina ad uso chirurgico, FFp2, guanti in lattice) e gel igienizzante. Il lavoratore dovrà inoltre evitare qualsiasi contatto ravvicinato e dovrà svolgere il suo lavoro attraverso una barriera di vetro o altro materiale trasparente oppure, in alternativa, indossando i DPI dovrà rimanere per brevi periodi e senza contatto fisico a una distanza superiore ad un metro.

Al termine del proprio turno di lavoro ciascun dipendente dovrà provvedere al corretto smaltimento della mascherina avendo cura di gettarla negli idonei contenitori opportunamente segnalati e posizionati all'ingresso/uscita.

Fermo restando quanto sopra indicato, con specifico riferimento alle postazioni di lavoro per il **personale addetto al servizio di vigilanza**, esse sono organizzate con apposite barriere trasparenti in modo tale di evitare contatto con i visitatori. In ogni caso che al di fuori della barriera protettiva dovrà essere mantenuta la distanza minima di 2 metri tra gli addetti, garantendo l'uso delle mascherine e nel caso in cui debba essere movimentato materiale cartaceo o di altra natura, sarà obbligatorio l'uso di guanti in lattice di cui il personale sarà periodicamente dotato. Il lavoratore dovrà evitare qualsiasi contatto ravvicinato e dovrà svolgere il suo lavoro attraverso una barriera di vetro o altro materiale trasparente oppure, in alternativa, indossando i DPI dovrà rimanere per brevi periodi e senza contatto fisico ad una distanza superiore ad 1 metro.

**Per quanto riguarda il personale aziendale addetto all'ufficio copie**, esso dovrà svolgere la propria attività nel rispetto delle direttive di cui sopra evitando lo stazionamento di altri soggetti all'interno del locale assegnato per lo svolgimento di questo specifico servizio. Le richieste dei vari uffici di fotocopiatura/scansione documentale dovranno pervenire esclusivamente in modalità elettronica all'indirizzo e-mail [m.bruno@federcalciosrl.it](mailto:m.bruno@federcalciosrl.it).

Al fine di evitare contatti con il personale addetto all'Ufficio copie sarà predisposta un'apposita postazione dove:

- sarà possibile ritirare i lavori completati da parte degli uffici competenti nel rispetto delle procedure sanitarie indicate;
- sarà possibile depositare eventuale materiale cartaceo oggetto di fotocopiatura.

Si ribadisce inoltre che costituiscono misure di contenimento del rischio contagio adottate dall'Azienda all'interno degli ambienti di lavoro, le seguenti indicazioni:

- Mantenere almeno un metro di distanza con tutte le altre persone presenti in luoghi aperti, non meno di due metri al chiuso.
- In caso sia necessario operare in aree/zone chiuse e/o ristrette è necessario che non siano presenti altre persone all'interno del locale oltre agli addetti che dovranno comunque mantenere la distanza minima di un metro tra loro e due metri tra postazioni di lavoro.
- Areare gli ambienti permanentemente mantenendo aperte le finestre e/o garantire il ricambio dell'aria.

- Sorvegliare sull'applicazione delle presenti disposizioni da parte dei Preposti, RLS e del Delegato del Datore di Lavoro.

Qualora si debba accedere alle sedi FIGC di Roma in Via Allegrì 14 e Via Po 36 per ragioni di servizio o per altra motivata ragione, previa autorizzazione del Responsabile di Federcalcio, dovranno essere rispettate le indicazioni adottate dalla FIGC ed allegate al presente protocollo.

### GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

L'Azienda favorisce orari di ingresso/uscita scaglionati ed in orari differenziati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, scale, corridoi, etc.).

All'entrata e all'uscita della sede ed è garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

### GESTIONE SPAZI COMUNI

Gli spazi comuni sono potenziali fonti di contatto e diffusione del virus.

L'Azienda al fine di contingentare e razionalizzare anche temporalmente il ricorso a detti luoghi, per ciascuno di essi individua una procedura d'ingresso, presenze ed uscita. Il personale ed eventuali soggetti terzi presenti in azienda dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni.

L'accesso agli spazi comuni è razionalizzato e contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi quali le aree esterne di parcheggio e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

In particolare, l'utilizzo dei servizi igienici è contingentato e al loro interno vi potrà accedere soltanto una persona alla volta, munita di mascherina. La società provvederà ad installare all'ingresso di ogni servizio igienico un erogatore automatico di gel igienizzante per mani che sarà obbligatorio utilizzare sia all'entrata che all'uscita dai servizi igienici. Pertanto, successivamente all'erogazione del prodotto, occorrerà lasciare la zona libera per il successivo ingresso, sempre rispettando i parametri di distanziamento sia all'interno che all'esterno della detta zona.

Per quanto attiene l'area ristoro della sede di Roma Via Campania 47 la stessa è interdetta al pubblico non garantendo i locali in cui sono posizionati i distributori automatici di bevande sufficienti garanzie per evitare la diffusione del COVID 19. Per sedi FIGC di Roma in Via Po 36 e Via Allegrì 14, per il solo personale in servizio o in visita presso questi sedi sarà possibile accedere esclusivamente all'Area Break - Zona Ristoro della sede di Via Allegrì.

Al fine di garantire la presenza di persone in sicurezza, è limitato l'accesso ad una persona alla volta quindi, successivamente all'erogazione del prodotto, occorre lasciare la zona libera per il successivo ingresso, sempre rispettando i parametri di distanziamento sia all'interno che all'esterno della zona.

### SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

Gli spostamenti all'interno dei luoghi interni aziendali devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni del presente protocollo.

Nel caso in cui dette riunioni rivestano carattere di particolare necessità e urgenza, solo nell'impossibilità di un collegamento a distanza, le stesse potranno essere effettuate riducendo al minimo la presenza dei

partecipanti e, garantendo, comunque, il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali.

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori che siano assegnati allo smart work.

L'Azienda anche durante l'emergenza garantisce il completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Qualora per causa di forza maggiore non sia stato ancora completato il percorso formativo, ciò non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità).

### ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

L'azienda avendo a riferimento quanto previsto dalla normativa emergenziale ed in conformità del CCNL applicabile, potrà disporre la chiusura di tutti gli uffici o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza.

Inoltre, l'azienda potrà attivare/proseguire nell'adozione delle seguenti misure:

- rimodulazione delle attività aziendali;
- piano di turnazione/rotazione dei dipendenti con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti;
- attivazione del lavoro agile (*cd. smart working*) per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni. Il lavoro agile continua ad essere favorito dall'Azienda anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro per le attività che possono essere svolte nel proprio domicilio, in quanto utile e modulabile strumento prioritario di prevenzione, fermo l'impegno e la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause);
- utilizzo in via prioritaria degli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;
- nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto precedente non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati, rol, non ancora fruiti e congedi straordinari ed ogni altro istituto previsto dal CCNL;
- sospendere e annullare tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate. Queste saranno limitate ai soli casi di effettiva necessità che abbiano una diretta incidenza sulle attività aziendali, proprie o di terzi, quali, ad esempio interventi di manutenzione non rinviabile, riparazioni urgenti, installazione di impianti o macchinari;
- rimodulazione delle attività aziendali;
- piano di turnazione/rotazione dei dipendenti con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti;

- articolazione del lavoro con orari differenziati che favoriscano il distanziamento interpersonale, riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.
- rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi e degli spazi aziendali, per garantire le distanze interpersonali;
- attivazione/proseguimento del lavoro agile (*cd. smart working*) per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il proprio domicilio ovvero a distanza nel caso in cui vengano utilizzati degli ammortizzatori sociali, anche in deroga. L'azienda valuterà sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni. Più in generale, l'azienda si riserva la facoltà di continuare ad applicare lo strumento dello smart working anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro per tutte quelle attività che, per peculiarità specifiche, possono essere svolte nel proprio domicilio;
- utilizzo in via prioritaria degli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione; nel caso in cui l'utilizzo degli istituti di cui ai punti precedenti non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrate, rol non ancora fruiti e congedi straordinari ed ogni altro istituto previsto;
- sospensione e annullamento di tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate. Queste saranno limitate ai soli casi di effettiva necessità che abbiano una diretta incidenza sulle attività aziendali, proprie o di terzi, quali, ad esempio interventi di manutenzione non rinviabile, riparazioni urgenti, installazione di impianti o macchinari;
- spostamento temporaneo di singoli lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro in spazi ricavati, ad esempio, da uffici inutilizzati, sale riunioni;
- creazione di zone di tolleranza di almeno 1 metro attraverso della segnaletica a terra per evitare contatti ravvicinati nelle aree in cui incidono macchinari di uso comune (es. fotocopiatrici).

È garantito il rispetto del distanziamento interpersonale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi e degli spazi aziendali.

Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.

Sarà limitato l'utilizzo di ogni dispositivo di lavoro finora utilizzato da più persone (es. fotocopiatrici).

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative (ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni).

L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (*commuting*), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato.

## MODALITÀ DI ACCESSO DI FORNITORI ESTERNI E VISITATORI

Accesso dei fornitori, corrieri e trasportatori.

Per l'accesso di fornitori esterni dovranno essere rispettate le procedure di ingresso, transito e uscita come già indicato, con modalità finalizzate per ridurre al minimo le occasioni di contatto con il Personale.

Se possibile gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie operazioni di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

I corrieri non sono autorizzati a entrare all'ingresso dell'azienda. Il corriere dovrà attendere a distanza di sicurezza prima di ritirare l'eventuale ricevuta.

Per fornitori/trasportatori appaltatori e/o altro personale esterno è vietato l'utilizzo dei servizi igienici utilizzati dal personale dipendente.

Le norme del presente Protocollo si estendono anche alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive.

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano all'interno dei locali aziendali (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.

L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

Il committente e l'appaltatore possono elaborare una procedura unica e condivisa per garantire il rispetto degli obblighi precauzionali.

Il committente si riserva di escludere o interrompere l'attività dell'appaltatore nel caso di mancato rispetto delle procedure aziendali o convenute.

Accesso visitatori esterni

Più in generale, per quanto possibile, deve essere limitato l'accesso ai visitatori esterni; qualora fosse necessario il loro ingresso, questi saranno obbligati a rispettare gli obblighi di informazione da rendere prima dell'accesso e ad attenersi a tutte le regole aziendali adottate. In questo caso, l'accesso di persone esterne, dovrà prevedere modalità di accesso coordinate dal personale di vigilanza sempre nel rispetto delle distanze minime di sicurezza.

Gli accessi dei visitatori dovranno essere limitati alle situazioni di reale necessità, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e sempre autorizzati dal Responsabile del singolo ufficio.

In ogni caso l'ingresso all'interno dei locali aziendali deve essere disciplinato prevedendo l'accesso in maniera ordinata e contingentata, con un distanziamento di almeno un metro e uso di mascherine chirurgiche evitando qualsiasi assembramento. I visitatori esterni che siano stati autorizzati possono accedere all'interno della sede aziendale solo se dotati di opportuni DPI (mascherine chirurgiche monouso) rispettando le distanze minime di sicurezza. Tutti i visitatori sono preventivamente informati sulla necessità di rispetto delle misure di prevenzione anti-contagio adottate dall'Azienda anche attraverso la fornitura di apposito materiale informativo dedicato di chiaro e univoco significato. Prima dell'accesso dovranno

rilasciare una dichiarazione di non essere venuti in contatto con persone positive al COVID-19 nei 14 giorni precedenti la visita.

### PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI AZIENDALI

La pulizia e la sanificazione sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento interpersonale, possono evitare la diffusione del virus.<sup>3</sup>

Elementi di riferimento e indirizzo sulle modalità di controllo dei contagi sono contenuti anche nel Documento tecnico del Ministero della salute 35824 DGPRES del 7/12/2015. Altresì, come attuazione di misura di sicurezza di tipo collettivo si farà riferimento al D.L.vo 81/2008 sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro.

Per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti sono svolte nel rigoroso rispetto delle indicazioni contenute rispettivamente: nel **Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020** “*Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento*” (Vers. 15/5/2020), nel **Rapporto ISS COVID-19 n. 26/2020** “*Indicazioni ad interim sulla gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico*” (vers.18/5/2020).

L’Azienda prima della riapertura ha provveduto ad eseguire una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e degli impianti di condizionamento secondo le indicazioni del Ministero della Salute (circolare 5443 del 22 febbraio 2020).

Più in generale, l’azienda assicura, da parte di imprese specializzate, la pulizia ordinaria giornaliera, anche preventiva, e la sanificazione periodica dei locali da parte di imprese specializzate nonché delle postazioni di lavoro, dei dispositivi, degli strumenti di lavoro e dei macchinari aziendali, soprattutto quelli condivisi da più lavoratori.

A tal riguardo, è garantita la pulizia e la sanificazione periodica delle superficie toccate più frequentemente sia negli uffici, sia negli spazi comuni, in particolare di ascensori, muri, porte, finestre, superficie dei servizi igienici, scrivanie, armadi, tastiere, schermi touch, stampanti, mouse, il tutto con adeguati detergenti.

---

<sup>3</sup> Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la trasmissione delle infezioni da coronavirus, incluso il SARS-CoV-2, avviene attraverso droplets, goccioline di diametro  $\geq 5 \mu\text{m}$  che originano dagli atti del respirare, parlare, tossire e starnutire. Per le loro dimensioni i droplets viaggiano nell’aria per brevi distanze, generalmente inferiori a un metro, e possono direttamente raggiungere soggetti suscettibili nelle immediate vicinanze, come anche depositarsi su oggetti o superfici che diventano quindi fonte di diffusione del virus. Infatti, in questo caso, mani che sono venute in contatto con gli oggetti così contaminati possono costituire veicolo di trasmissione per contatto indiretto quando toccano bocca, naso e occhi. Premesso che il lavaggio delle mani costituisce sempre il punto cardine di una corretta prevenzione, la pulizia regolare seguita dalla disinfezione delle superfici e degli ambienti interni rivestono un ruolo cruciale nella prevenzione e contenimento della diffusione del virus. Studi su coronavirus, non SARS-CoV-2, quali il virus della SARS e della MERS, suggeriscono che il tempo di sopravvivenza di questi patogeni sulle superfici, in condizioni sperimentali, oscilla da poche ore fino ad alcuni giorni (6,7,8) in dipendenza del materiale interessato, della concentrazione, della temperatura e dell’umidità (9). Va sottolineato che tale dato si riferisce al reperimento di RNA del virus e non al suo isolamento in forma vitale, e quindi non correlato alla sua reale infettività. Dati più recenti relativi alla persistenza del virus SARS-CoV-2 ne confermano la capacità di persistenza su plastica e acciaio inossidabile che, in condizioni sperimentali, è confrontabile a quella del virus della SARS (SARS-CoV-1), mostrando anche un analogo decadimento esponenziale nel tempo (10). Sulle plastiche e l’acciaio inossidabile il virus può resistere fino a 72 ore, anche se la carica infettiva sui suddetti materiali si dimezza dopo circa 6 ore e 7 ore, rispettivamente. Le superfici sulle quali si ha una minore persistenza sono il rame e il cartone, dove è stato osservato un abbattimento completo dell’infettività dopo 4 ore per il rame e 24 ore per il cartone (11,12). Un recente studio (13) ha valutato la stabilità del virus SARS-CoV-2 a differenti temperature, dimostrando che il virus risulta altamente stabile a 4°C, ma sensibile al calore. Infatti, a 4°C si osservava una riduzione di circa 0.7 unità logaritmiche del titolo virale al 14esimo giorno. Aumentando la temperatura di incubazione a 56°C si osservava un significativo decremento dell’infettività virale entro 10 minuti e, dopo 30 minuti, il virus non era più rilevabile. Aumentando la temperatura fino ai 70°C il virus non era più rilevabile già dopo 5 minuti. Nello stesso studio è stata anche valutata la stabilità del virus SARS-CoV-2 su differenti superfici. Il titolo virale su ogni superficie è stato determinato dopo 30 minuti, 3 ore, 6 ore, 1 giorno, 2 giorni, 4 giorni e 7 giorni di incubazione

Si riportano in nota le indicazioni del RSPP in materia di pulizia e sanificazione adottate e che integrano i contenuti del DUVRI aggiornato e costituirà allegato del contratto di appalto relativo ai singoli servizi forniti da FIGC (art.26- comma 3 del D.lgs.n.81/08).<sup>4</sup>

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, in conformità delle prescrizioni di legge, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti da parte di imprese specializzate, sempre secondo le specifiche disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute<sup>5</sup> nonché alla loro ventilazione.

### PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

Si sottolinea come le misure dell'igiene delle mani con procedure di frequente lavaggio associata all'astensione dal toccarsi occhi, bocca, naso e viso e in distanziamento sociale rimangono i cardini della prevenzione della diffusione del contagio.

È obbligatorio, quindi, che le persone presenti in azienda, a maggiore tutela personale e dei presenti, adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. Una volta lavate correttamente, le mani sono pulite: l'immediata ulteriore deterzione con il gel non aumenta la pulizia.

L'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani sia attraverso dei dispenser di gel igienizzante a colonna posti in luoghi facilmente individuabili (entrata, di fronte a servizi igienici, lungo il corridoio), sia attraverso la dotazione, per singolo dipendente, di una confezione di gel igienizzante di 100 ml.

È importante che quando si starnutisce o tossisce, in assenza di mascherina protettiva, occorre coprirsi naso e bocca con fazzoletti monouso oppure tossire e starnutire nell'incavo del braccio.

---

<sup>4</sup> Le normali procedure di pulizia ed igiene degli ambienti di lavoro debbono essere applicate senza ulteriori particolari specificità durante le normali attività lavorative. Nel caso, invece, in cui il Datore di Lavoro venga informato dall'autorità sanitarie locali che un suo dipendente è stato ricoverato a seguito di infezione da COVID-19, dovrà applicare, a causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per alcuni giorni (luoghi e aree potenzialmente contaminati), le misure di pulizia di seguito riportate:

- Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo la pulizia completa, pulizia con acqua e detergenti comuni.
- Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
- Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.
- Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI - svestizione). Di seguito si riporta una lista non omnicomprensiva delle superfici da sottoporre a trattamento:
- Scrivanie, Porte;
- Sedie, Muri;
- Schermi, Finestre;
- Tavoli, Maniglie;
- Tastiere, Telecomandi;
- Pulsantiere, Interruttori;
- Telefoni, Tutte le altre superfici esposte;
- Attrezzature, macchine da lavoro.

<sup>5</sup> “Pulizia di ambienti non sanitari In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio)”

Al fine di sensibilizzare un'attenzione costante su questi temi l'Azienda ha collocato in spazi facilmente visibili una apposita segnaletica descrittiva.

## DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo è fondamentale per evitare la diffusione del COVID 19.

### Le mascherine

L'Azienda mette a disposizione per l'uso quotidiano di tutto il personale le mascherine chirurgiche certificate che dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.

le cui modalità di uso (indossare e rimuovere) sono illustrate negli allegati alle presenti disposizioni.

Le mascherine dovranno essere utilizzate obbligatoriamente da tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, (vds DL n. 9/20 (art. 34) in combinato con il DL n. 18/20 art 16 c. 1)

In caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus potranno essere utilizzate anche mascherine diverse la cui tipologia corrisponda, in ogni caso, alle indicazioni dall'autorità sanitaria.

Inoltre, l'azienda rende disponibili, accanto alle mascherine cd. chirurgiche, anche maschere filtranti (FFP2), che possono essere utilizzate solo dal personale che svolge servizi a contatto con il pubblico o svolge attività ritenute a rischio, tenendo conto delle indicazioni del medico competente.

I dispositivi in argomento sono esclusivamente quelli indicati dalle Autorità sanitarie: la situazione di emergenza e la natura precauzionale delle prescrizioni comporta che non si debba far riferimento alle logiche prevenzionali del Dlgs n. 81/2008 ed alle nozioni di "Dispositivi di protezione individuali", ma a quelle delle Autorità, laddove prescrivono un tipo di protezione.

#### a) Gel

Il gel disinfettante è fondamentale per la pulizia delle mani, laddove manchi la possibilità di lavare le mani con acqua e sapone. L'Azienda assicura che tutte le persone presenti in azienda abbiano la possibilità di ricorrere al gel con semplicità e con la frequenza ritenuta opportuna.

#### b) Altri dispositivi di protezione

Nelle ipotesi di lavoro sistematico a distanza inferiore ad un metro, l'Azienda, con il supporto del medico competente, individua le ipotesi in cui è necessaria la fornitura di ulteriori dispositivi quali guanti in lattice e dove strettamente necessario, di occhiali in conformità alle disposizioni dell'Autorità sanitaria.

## GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

La vigilanza all'accesso in Azienda è fondamentale.



Laddove, nel periodo di presenza in azienda, insorgano sintomi riconducibili al virus covid-19, l'Azienda dispone interventi immediati e coordinati, sulla base delle indicazioni del medico competente.

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi influenzali o di infezione respiratoria quali la tosse, si deve:

- comunicare immediatamente al Responsabile aziendale del personale;
- procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità dagli altri presenti nei locali;
- procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti attraverso i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

Le casistiche riscontrabili sono pertanto le seguenti:

#### Caso probabile

Un caso sospetto il cui risultato del test per Coronavirus (SARS-CoV-2) è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici (Real Time PCR per SARS-CoV-2) presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando il test pan-coronavirus.

#### Caso confermato.

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da Coronavirus (SARS-CoV-2), indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici. La definizione di caso si basa sulle informazioni attualmente disponibili e può essere rivista in base all'evoluzione della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili.

#### Contatto stretto

- Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID-19
- Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19
- Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all'assistenza.

Più in generale l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la segnalazione di casi in cui si venga a conoscenza di eventuali "contatti" di una persona presente in azienda con soggetti cui sia stata riscontrata la positività al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Il lavoratore, al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica. L'autorità sanitaria procederà a disporre le opportune misure ed indagini.

#### SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

Il Medico Competente dovrà contribuire:

- nella gestione dell'informazione e formazione sulle misure di contenimento e sui comportamenti individuali
- nel suo ruolo clinico sarà chiamato a gestire anche i casi personali legati ai dubbi sulla salute dei lavoratori e dei loro familiari;

- a collaborare con il datore di lavoro e con il Servizio di Protezione e Prevenzione sulle corrette procedure di lavoro e sull'adeguamento eventuale dell'organizzazione del lavoro;
- a collaborare con i dipartimenti delle ASL / ATS di malattie infettive per l'individuazione dei contatti stretti nelle aziende ed il loro monitoraggio sanitario durante la quarantena.

In ogni caso, la sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. *Decalogo*, allegato al presente protocollo) e le Istruzione del 12/05/2020 fornite dal Medico Competente al Datore di Lavoro e di seguito in parte richiamate.

L'Azienda garantisce questo periodo le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

La sorveglianza sanitaria periodica non sarà interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.

Il Medico Competente incrementa, nell'ambito dell'organizzazione aziendale presso la quale viene prestata la propria opera, l'attività di collaborazione (anche servendosi dei collegamenti informatici) con le altre figure aziendali della prevenzione e di informazione, con particolare riferimento alla necessità di adempiere a quanto previsto dalla Autorità sanitarie, di osservare con rigore le misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria (igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie) e di utilizzare correttamente le mascherine.

Tale collaborazione potrà avvenire anche in modalità da remoto.

Nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria, attenersi rigorosamente alle misure di prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria (compresa la regolamentazione dell'accesso alle sale d'aspetto), nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la pulizia e la sanificazione periodica degli ambienti previste dalle circolari ministeriali (in particolare, circolare n. 05443-22/02/2020)

A tal proposito, per l'effettuazione delle visite mediche e degli accertamenti integrativi, al fine di assicurare la corretta igiene dei locali, sarà disponibile prioritariamente l'ambulatorio medico del dott. Carlo Tranquilli.

Nell'eventualità di un previsto contatto con un caso sospetto di COVID-19, indossare DPI adeguati, consistenti in dispositivi di protezione delle vie respiratorie, protezione facciale, camice impermeabile a maniche lunghe, guanti; tuttavia, considerate le misure di contenimento e il sistema di sorveglianza epidemiologica messi in atto, si ritiene che tale scenario costituisca una eventualità residuale. A contatto con tutti gli altri utenti, indossare dispositivi per la protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica) e guanti.

Al soggetto che dovesse presentarsi alla visita medica con febbre o sintomi respiratori anche lievi deve essere fornita e fatta indossare una mascherina chirurgica (ove possibile), assicurandosi altresì che, nell'attesa della visita, il soggetto rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri utenti. In assenza di altre problematiche cliniche, il soggetto può essere inviato al proprio domicilio, con la raccomandazione di limitare al minimo i contatti stretti, di osservare le precauzioni igieniche sopra precisate e di contattare tempestivamente il proprio Medico di Medicina Generale (o il Servizio di Continuità Assistenziale), o, in caso di sintomi gravi, direttamente il 118.

Inoltre, al fine di rintracciare i possibili contatti, devono essere raccolte e conservate le informazioni relative ai soggetti che hanno soggiornato nei medesimi locali (nome, cognome, indirizzo, numero telefonico), da mettere a disposizione delle strutture preposte (Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente).

La sorveglianza sanitaria porrà particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.

Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie ed in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

Alla ripresa delle attività, è coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione" (*Dlgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter*), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

### VERIFICA, AGGIORNAMENTO E SORVEGLIANZA DEL PROTOCOLLO

La verifica dell'applicazione delle suddette regole e l'eventuale aggiornamento delle stesse è demandato, ognuno per quanto di competenza, al Medico Competente, alla RSPP, ai Delegati del datore di lavoro e al RLS.

Apposita sorveglianza sull'osservazione delle presenti disposizioni verrà svolta anche da parte dei Preposti, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e del Delegato del Datore di Lavoro.

## ALLEGATO 4 DPCM 26 aprile 2020

### **Misure igienico-sanitarie**

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

**ALLEGATI:**

- I. Informativa privacy dipendenti collaboratori e visitatori;
- II. Registro di consegna DPI\_Personale e dichiarazione accettazione Protocollo;
- III. Indicazioni comportamentali FIGC del 16/05/2020;
- IV. Protocollo di sicurezza aziendale -procedure comportamentali contro la diffusione dell'agente biologico covid-19 FIGC del 16/05/2020 e allegati;